

**COMUNE DI VIGONZA**  
*(Provincia di Padova)*  
**SETTORE SERVIZI SOCIALI**

**BANDO SPECIALE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI  
UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI  
ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA RESIDENZIALE  
PUBBLICA (E.R.P.)  
DESTINATI A CITTADINI ULTRASESSANTENNI.**  
**Legge Regione Veneto 2 aprile 1996 n°10 art.3 c.4.**

**Presentazione delle domande dal 29 marzo 2017 al 27 aprile 2017**

Il Comune di Vigonza indice il presente bando, ai sensi art. 3 comma 4 della Legge Regionale 10/96, finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione degli alloggi che si renderanno disponibili in Vigonza - Via Paradisi- derivanti dall'intervento di edilizia sovvenzionata posto in essere dall'ATER della Provincia di Padova e con finanziamento assegnato dalla Regione Veneto nell'ambito del Nuovo Fondo di Dotazione, giusta DGR 28 ottobre 2008 n° 3191, **in favore di nuclei familiari formati da cittadini ultrasessantenni**, residenti nel territorio comunale, in attuazione della delibera di Giunta Comunale n° 181 del 07/12/2016 e della Giunta Regionale n° 67 del 27/01/2017.

**Art.1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

I richiedenti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**a)** cittadinanza italiana;

**a bis)** cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e i loro familiari, ai sensi decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri";

**a ter)** titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";

**a quater)** titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

**a quinquies)** stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

**b)** residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Vigonza;

**c)** **non titolarità di diritti di** proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% (seipercento) del valore catastale complessivo sia superiore al 50% (cinquantapercento) di una pensione minima INPS (pari a € 6.524,57 per l'anno 2015), ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale.

**d)** **assenza di precedenti assegnazioni** in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno.

e) **nucleo familiare\* composto da 1 persona a 3 persone, legate da vincolo matrimoniale o di parentela, o di affinità o di adozione o affiliazione o di tutela o da vincolo affettivo**, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 10/96.

f) età da parte di **almeno uno dei componenti non inferiore ad anni 60 compiuti** alla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando **ed età non inferiore ad anni 50 per gli altri componenti**. (Non è applicato il limite inferiore di età nel caso di presenza nel nucleo familiare di persona portatrice di handicap o con invalidità civile di almeno 2/3 comprovata da idonea certificazione).

g) reddito annuo complessivo del nucleo familiare<sup>(\*)</sup> in misura non superiore ad € 24.850,00 (Decreto del Direttore Regionale Sezione Edilizia Abitativa n. 24 del 14/02/2017). Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali dichiarato nel 2016 (e riferito al 2015) di tutti i componenti del nucleo familiare. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre il due, sino ad un massimo di € 3.098,76. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%.

h) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.

i) Non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

**j) Possono presentare domanda di assegnazione dei predetti alloggi anche i cittadini di Vigonza, ultrasessantenni, già assegnatari di alloggio ERP ritenuto inadeguato alla propria situazione sanitaria per la presenza di barriere architettoniche . L'inadeguatezza dovrà essere debitamente documentata.**

k) **I requisiti devono essere posseduti** da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), h) e i) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera g) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

-----  
(\*) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso che rientrino nelle condizioni indicate dall'art. 7 comma 1, lett. a), n. 4) e 5) della Legge Regionale 10/96. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.

Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

## Art. 2 – ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sotto indicati, riferiti al concorrente e al suo nucleo familiare:

| A) CONDIZIONI SOGGETTIVE  |   |
|---|---|
| <p><b>1.</b> presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente con versamento ex Gescal (conteggiato fino al 31/12/1995 per i dipendenti del settore pubblico e fino al 31/12/1998 per i dipendenti del settore privato):</p> <p>1.1) con anzianità di contribuzione fino ad anni 5 .....</p> <p>1.2) con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10 .....</p> <p>1.3) con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10.....</p> <p>(Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal);</p> | <p>Punti 1</p> <p>Punti 3</p> <p>Punti 5</p>                |
| <p><b>2.</b> nucleo familiare il cui <b>reddito annuo convenzionale</b> (computato ai sensi art.2 c.1, lett.e) L.R. 10/1996) non superi l'importo:</p> <p>2.1) di una pensione minima INPS (pari ad € 6.524,57 per l'anno 2015).....</p> <p>2.2) del doppio di una pensione minima INPS .....</p> <p>2.3) del triplo di una pensione minima INPS .....</p> <p>2.4) oltre.....</p>   | <p>Punti 4</p> <p>Punti 2</p> <p>Punti 1</p> <p>Punti 0</p> |
| <p><b>3. età del componente più anziano del nucleo familiare:</b></p> <p>3.1) dai 60 ai 65 anni .....</p> <p>3.2) dai 65 anni e 1 giorno ai 70 anni .....</p> <p>3.3) dai 70 anni e 1 giorno ai 75 anni .....</p> <p>3.4) oltre i 75 anni .....</p>   | <p>Punti 0</p> <p>Punti 1</p> <p>Punti 2</p> <p>Punti 3</p> |
| <p><b>4.</b> Presenza nel nucleo familiare di:</p> <p>4.1) un portatore di <b>handicap</b>, con invalidità civile pari o superiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti.....</p> <p>4.2) un portatore di <b>handicap</b>, con invalidità civile pari al 100%, riconosciuta dagli organi competenti.....</p>   | <p>Punti 3</p> <p>Punti 5</p>                               |
| <p><b>5.</b> anzianità di collocazione nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia E.R.P. destinati a cittadini ultrasessantenni (punti 0,50 per graduatoria fino a max 5 punti) ...</p>   | <p>Punti 0,5 - 5</p>  |
| <p><b>6.</b> essere intestatari di <b>contratto di locazione</b>, debitamente registrato che prevede un canone per far fronte il quale si è reso necessario l'intervento della pubblica assistenza.....</p>   | <p>Punti 2</p>  |
| <p><b>7.</b>richiedente inserito in un <b>progetto di assistenza sociale</b> finalizzato al mantenimento a domicilio, in alternativa alla istituzionalizzazione.....</p>  | <p>Punti 3</p>  |



- documentazione attestante il versamento Gescal;
- certificazione attestante la presenza nel nucleo familiare di anziano non autosufficiente, portatore di handicap o persona invalida rilasciata dagli organi competenti;
- documentazione attestante le condizioni di improprietà, antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio, rilasciata dall'autorità competente;
- provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero rilasciati dal tribunale;

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

L'Ufficio competente allo svolgimento dell'istruttoria delle domande potrà chiedere, nella fase istruttoria, l'integrazione e/o la regolarizzazione delle domande, con relativa documentazione e/o autocertificazione, entro i termini dallo stesso stabiliti.

La presenza di domande incomplete e/o con documentazione incompleta, insufficiente o inesatta potrà essere causa di esclusione della stessa ovvero di mancata attribuzione di punteggi.

#### **Art. 4 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**Le domande dovranno pervenire al Comune di Vigonza –Ufficio Relazioni per il pubblico - Via Cavour, 16 – 35010 Vigonza PD, corredate della documentazione di cui al precedente Art. 3, entro TRENTA GIORNI dalla data di pubblicazione del presente Bando e cioè entro le ore 13.00 del giorno 27 Aprile 2017. Nel caso in cui la domanda dovesse essere spedita a mezzo raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale.**

#### **Art. 5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Comune formulerà la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, che sarà immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere.

A parità di punteggio, le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 10/1996. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 2 della L.R. 10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune trasmetterà all'Agenzia delle Entrate, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, nonché per gli emigrati all'estero nei quarantacinque giorni successivi dall'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui all'art 5) c. 8 della L.R. 10/96, gli interessati potranno presentare ricorso alla commissione di cui all'articolo 6 della L.R. 10/96.

##### **Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune.**

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all'articolo 6 della L.R. 10/96 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati.

La commissione di cui all'articolo 6 della citata L.R., entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione relativa ai ricorsi, assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune che provvederà alla redazione e approvazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'articolo 5 della L.R. 10/96.

La graduatoria definitiva, risultante dal presente bando conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per anni 2 (due).

#### **Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva sarà disposta con provvedimento del Responsabile dei Servizi Sociali dopo la verifica della permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 10/96. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 10/96, dovrà permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

L'assegnazione degli alloggi avviene secondo quanto disposto dagli artt. 9, 10 e 12 della L.R. 10/96.

#### **Art. 7 - MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE**

Il canone degli alloggi è determinato ai sensi dell'art. 18 L.R. Ven. 10/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 8. - VARIAZIONE NUCLEO FAMILIARE ORIGINARIO**

Il subentro nella domanda o nell'assegnazione, l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario e l'ospitalità temporanea sono regolati (nel rispetto dei requisiti del bando) dagli artt. 12, 13, 14 della L.R. 10/96 e dal "Regolamento per l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario e per l'ospitalità temporanea" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2011.

#### **Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi di quanto disposto nel D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati presso il Comune di Vigonza (Settore Servizi Sociali), per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al presente bando.

Si informa altresì che l'interessato gode dei diritti stabiliti nella normativa citata, tra i quali figura, in particolare, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati erronei o incompleti e la cancellazione di quelli trattati in violazione di legge.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Vigonza.

#### **Art. 10 – INFORMAZIONI**

Si informa che l'Unità Organizzativa competente per l'indizione del Bando di Concorso e la formazione delle graduatorie è l'Ufficio Servizi Sociali, via Arrigoni 1 – Castello dei Da Peraga – Peraga di Vigonza – (orario al pubblico: lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00; mercoledì dalle 15.30 alle 18.00) tel. 049/8090321.

Per quant'altro si rinvia al testo della L.R. Ven. 10/96 e successive modificazioni e integrazioni.

Vigonza 24/03/2017

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI  
Dott.ssa Lara Venturato